

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2015

Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A01729)

(GU n.55 del 7-3-2015)

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3, della legge n. 296/06;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, "Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come

modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'articolo 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalita' di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Visto il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;

Visti gli articoli 25 e 30-sexies comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi

energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n.9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalita' si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

Visto l'articolo 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto in particolare il comma 4, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale si stabilisce che per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni., e che stabilisce inoltre che per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ed in particolare l'articolo 22 dove sono riportate indicazioni operative per la piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al sistema penale ed in particolare gli articoli 16, 17 e 18 che disciplinano il pagamento in misura ridotta, l'obbligo del rapporto e l'ordinanza-ingiunzione;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1

#### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale delle quote minime differenziate tra le diverse tipologie di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, accertata sulla base

della relazione sull'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2017 e riferita all'anno precedente, dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il Ministero dello sviluppo economico provvede a notificare gli estremi della violazione ai soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico trasmette un documentato rapporto al Prefetto del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto obbligato che ha commesso la violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che determina attraverso una ordinanza-ingiunzione l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima complessiva di biocarburanti o la quota minima di biocarburanti avanzati stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 si applica, per ciascuna delle due violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di 750,00 euro per ogni certificato di immissione in consumo di cui all'articolo 6 e 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, mancante nell'anno di riferimento.

3. La sanzione di cui al comma 2 comminata per un anno non estingue l'obbligo di immissione dei biocarburanti che l'ha generata e l'obbligo inevaso e' riportato in capo allo stesso soggetto obbligato per l'anno successivo in aggiunta a quello derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno.

4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, puo' essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, l'entita' delle sanzioni di cui al comma 2.

#### Art. 2

#### Sanzione per la mancata immissione in consumo dei biocarburanti avanzati

1. Per i biocarburanti avanzati immessi in consumo a partire dall'anno 2018 puo' essere ridotta l'entita' della sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, per il mancato adempimento degli specifici obblighi di immissione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28., qualora allo stesso Ministero risulti una insufficiente disponibilita' sul mercato di tali biocarburanti avanzati e venga emanato il decreto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2014.

2. La valutazione della insufficiente disponibilita' sul mercato di biocarburanti avanzati e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico qualora l'offerta non superi almeno del 20% l'obbligo nell'anno, previsto dallo stesso Ministero.

3. Al fine dell'acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione delle condizioni di cui al comma 2, i produttori di biocarburanti avanzati, nazionali, comunitari ovvero operanti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, interessati all'offerta di biocarburanti avanzati per il soddisfacimento dell'obbligo nazionale, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture

energetiche, annualmente ed entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2017, la capacita' produttiva teorica e le previsioni di produzione effettiva per l'anno in corso e le previsioni per l'anno successivo, riportando anche un intervallo di prezzo di offerta dei biocarburanti avanzati.

4. La piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' conseguentemente estesa anche allo scambio di biocarburanti e biocarburanti avanzati.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 503